



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08-01-2018 (punto N 10)

Delibera N 8 del 08-01-2018

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Monica PIOVI

Estensore CARLA RIZZUTI

Oggetto

Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria: prosecuzione per l'anno 2018 delle condizioni di esenzione di cui alla DGR 1372/2016

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MONICA BARNI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI
MARCO REMASCHI

Assenti

CRISTINA GRIECO

STEFANIA SACCARDI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n. 1372/2016 avente ad oggetto “Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria: prosecuzione per l'anno 2017 delle condizioni di esenzione di cui alla DGR 1255/2015. Determinazioni integrative alla DGR 808/2012 e in materia di attestazione ISEE” con la quale sono state confermate le misure straordinarie di sostegno in favore dei lavoratori che, a causa della crisi economica, manifestano una maggiore difficoltà nell'accesso al sistema delle cure e, in particolare, nella fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente normativa ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria;

Ritenuto opportuno proseguire fino al 31 dicembre 2018 le suddette azioni di sostegno prevedendo l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (codice esenzione E90);
- lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (codice esenzione E91);
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (codice esenzione E92).

Precisato che:

- per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02;
- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;
- al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;

Vista la Deliberazione GR n.1253/2012 “Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative” con la quale si dispone di proseguire le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria individuate dalla D.G.R. n. 753/2011 e ss.mm. confermando ai fini della determinazione della quota di compartecipazione sanitaria (ticket aggiuntivo per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ticket farmaceutico), l'utilizzo del criterio del reddito familiare fiscale o, in alternativa, dell'indicatore ISEE;

Visto il DPCM 5 dicembre 2013 n.159 ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

Visto il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1, del citato DPCM, in base al quale, l'ISEE è valido dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo;

Ritenuto opportuno, ai fini della compartecipazione sanitaria, agevolare i cittadini toscani interessati per l'anno 2018 dalle procedure di rinnovo delle attestazioni ISEE;

Stabilito, pertanto, che le attestazioni rilasciate ai cittadini toscani, ai fini della compartecipazione sanitaria, sulla base dell'ISEE per l'anno 2017, conservino la loro validità fino al 31 marzo 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di confermare per tutto l'anno solare 2018 (1° gennaio - 31 dicembre 2018) le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica prevedendo il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod.E90);
- lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91);
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (cod.E92) ;

2.di precisare che:

3.i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, possono avvalersi ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice esenzione E02;

- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;

•al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;

4.di prevedere che le attestazioni rilasciate ai cittadini toscani, ai fini della compartecipazione sanitaria, sulla base dell'ISEE, nell'anno 2017, conservino la loro validità fino al 31 marzo 2018.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore

MONICA PIOVI